

SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE

Servizio associato tra i Comuni di

Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Drezzo, Faloppio, Gironico, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Parè, Rodero, Ronago, San Fermo della Battaglia, Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

Art.	Descrizione
1	Tipo di attività
2	Attività in forma ambulante o a domicilio
3	Domanda di rilascio dell'autorizzazione
4	Rilascio dell'autorizzazione
5	Istruttoria
6	Qualificazione professionale
7	Requisiti igienico – sanitari degli addetti
8	Requisiti igienico – sanitari dei locali e delle attività connesse
9	Servizi igienici
10	Modalità per l'adeguamento dei locali
11	Diniego dell'autorizzazione
12	Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali
13	Trasferimento di sede
14	Sospensione o revoca dell'autorizzazione
15	Subingresso
16	Giorni ed orari di apertura e di chiusura
17	Vigilanza – sanzioni
18	Entrata in vigore

Art.1

Tipi di attività

1. Le attività di barbiere e parrucchiere, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalle disposizioni regionali, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento locale d'igiene e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, a. 443.
3. Se le suddette attività sono svolte presso Enti, Istituti, Alberghi, le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, fermo restando il possesso della qualifica professionale, sono rilasciate nel rispetto delle sole norme igieniche prescritte, a condizione che l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura.
4. Sono escluse dal presente regolamento le attività e le prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.

Art.2

Attività in forma ambulante o a domicilio

1. Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.
2. Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 10.

Art.3

Domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda esercitare, in un Comune associato allo Sportello Unico per le Imprese, l'attività di barbiere o parrucchiere, deve ottenere apposita autorizzazione presso lo Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. La domanda di autorizzazione, va presentata su carta legale allo Sportello Unico per le Imprese e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.
 - d) qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
 - e) composizione e tipo della società, legale rappresentante e, soci amministratori estremi della registrazione alla CCIA.
 - f) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
3. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione n. 2 planimetrie dei locali in scala 1/100 dove si intende esercitare l'attività.
4. Nella domanda dovrà essere altresì indicato il numero delle postazioni di lavoro e la superficie dei locali.

Art.4

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere è rilasciata previo parere favorevole del servizio competente dell' A.S.L., a seguito di accertamento:

a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge 443, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art.5 della predetta legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge 443. Gli organi preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio.

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere e parrucchiere , nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, come previsti dai successivi art.9, 10 e 11:

c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art.3 della predetta legge 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 7, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato;

d) Dei requisiti relativi alla destinazione d'uso dei locali e dell'idoneità degli impianti ai sensi della legge 46/90.

Art. 5

Istruttoria

1. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo dello Sportello Unico per le Imprese.

2. In caso di presentazione di domande incomplete, il responsabile dell'Ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. I termini di cui al successivo art. 11 decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

Art. 6

Qualificazione professionale

1. la qualificazione professionale si intende conseguita, da parte del richiedente l'autorizzazione, previa attestazione della commissione provinciale per l'artigianato.

2. Sarà cura dell'ufficio competente provvedere, qualora non sia già stata prodotta dall'interessato, a richiedere la relativa attestazione alla competente commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 7

Requisiti igienico-sanitari degli addetti

1. Chiunque eserciti le attività di cui all'art.1 deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia.

Art. 8

Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

1. I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal competente servizio di Igiene Pubblica Ambientale dell' A.S.L. come previsto dal Regolamento Locale d'Igiene.
2. Ogni qualvolta vi sia subentro, trasformazione, inizio di nuova attività, prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del competente servizio dell'A.S.L. che accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico sanitario.
Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente ventilati ed illuminati.
3. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, ed avere un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art.9

Servizi igienici

1. I negozi di parrucchiere per uomo e donna devono essere dotati di servizi igienici con anti wc con lavabo ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno, in riferimento agli addetti ed alle dimensioni dei locali, conformemente alle disposizioni che saranno impartite dal competente servizio dell' A.S.L. L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento locale d'igiene. Inoltre dovranno essere osservate le norme sulle barriere architettoniche.

Art. 10

Modalità per l'adeguamento dei locali

1. Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.
3. Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente servizio dell' A.S.L., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 11

Diniego del rilascio dell'autorizzazione

1. Il rifiuto, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 12

Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali

1. Qualora venga richiesto che l'attività di barbiere o parrucchiere sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2. Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del competente Servizio dell' A.S.L.

Art. 13

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede è consentito solo dopo **1** anno di effettiva attività svolta nella sede per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.
2. L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere o parrucchiere da una sede ad un'altra, deve essere preventivamente richiesta allo Sportello Unico per le Imprese, e verrà rilasciata previo accertamento dei requisiti previsti dall'art.6 e dagli art. 8 – 9 - 10 del presente regolamento.
3. In caso di comprovata necessità, può essere autorizzato il i trasferimento dell'attività in altri locali prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 14

Sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazione per l'esercizio di barbiere o parrucchiere per uomo o donna potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.
2. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di **6** mesi, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un ulteriore periodo di **6** mesi.
4. In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.
5. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.
6. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Art. 15

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'attività prevista dal presente regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, salvo quanto previsto dall'art.14 comma 5. comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.
2. Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione entro **6** mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. La nuova autorizzazione sarà rilasciata previa osservanza di quanto previsto dai precedenti artt. 8, 9 e 10 e l'acquisizione del parere favorevole del competente servizio dell'A.S.L., che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

Art. 16

Giorni e orari di apertura e di chiusura

1. I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'ari. 1 del presente regolamento dovranno osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dall'Amministrazione Comunale dove ha sede l'esercizio.

2. Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche dall'esterno del negozio.
3. All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

Art. 17

Vigilanza – Sanzioni

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00-.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 689/1981.
3. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
4. Per la verifica della osservanza delle disposizioni del presente regolamento, la Polizia Locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere a tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art.1.
5. Indipendentemente dalla gravità delle sanzioni amministrative, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può essere disposta la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di giorni 7 ed un massimo di giorni 90.
6. Nell'ipotesi di attività esercitata abusivamente, oltre la sanzione amministrativa, si dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini e ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.